



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 77 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l'anno 2023 tra il Comune di Zevio e l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Zevio finalizzata all'instaurazione di un rapporto collaborativo per la cura e valorizzazione del Parco antistante il Castello di Zevio.

L'anno Duemilaventitre il giorno Trenta del mese di Maggio alle ore 19:15 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	PAOLA CONTI	Sindaco	Si
2	THOMAS BOTTACINI	Vice Sindaco	Si
3	MICHELA ANDREOLI	Assessore	No
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	NICOLO' FRACCARO	Assessore	Si
6	ALBERTO TODESCHINI	Assessore	Si
	Presenti N. 5	Assenti N. 1	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 77 del 30/05/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

pag.1

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l'anno 2023 tra il Comune di Zevio e l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Zevio finalizzata all'instaurazione di un rapporto collaborativo per la cura e valorizzazione del Parco antistante il Castello di Zevio.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'articolo 118 della Costituzione a mente del quale *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;*
- l'articolo 3, comma 5, del Testo Unico in materia di Enti Locali (Tuel) secondo cui *“I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;*
- l'articolo 119 del Testo Unico in materia di Enti Locali (Tuel) secondo cui *al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare [...] accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;*

Dato atto che l'Amministrazione Comunale promuove il coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali e in occasioni di aggregazione sociale mediante l'organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale in materia;

Dato atto che la valorizzazione e promozione dell'associazionismo e la valorizzazione del territorio favorisce tra i cittadini la diffusione del bene comune, la coesione, la protezione sociale, lo sviluppo della persona, creando occasioni di socializzazione e integrazione al fine di un miglioramento della qualità della vita;

Ritenuto inoltre che l'associazionismo favorisca la diffusione del bene comune, lo sviluppo della persona ed è un diritto fondamentale, la cui esplicazione deve essere garantita a tutti, e che pertanto il Comune debba favorire il più possibile la valorizzazione della promozione associativa e la valorizzazione del territorio, secondo i principi contenuti negli articoli 3 e 118 della Costituzione;

Dato atto che nel corso degli anni si è consolidata la collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Zevio, con sede in Corso Cavour n. 1, la quale ha sempre offerto la propria disponibilità per la cura e valorizzazione, nel periodo estivo, del parco antistante il Castello di Zevio, al fine di favorirne la corretta e piena fruizione da parte dei frequentatori;

Atteso che l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Zevio con nota del 07.02.2023 prot. 2860, in atti, ha rinnovato la propria disponibilità a proseguire nel progetto di tutela e valorizzazione del Parco della Rimembranza impegnandosi a garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli, nonché la pulizia ordinaria dell'intera area del parco, nei giorni di sabato e domenica con decorrenza da sabato 1 maggio a domenica 24 settembre 2023 nel rispetto degli orari stabiliti dal Comune;

Dato atto che, sostenendo l'autonoma iniziativa dell'associazione, si punta a soddisfare l'esigenza della collettività di mantenere in perfetto ordine il Parco e consentire quindi la sua fruizione da parte dei cittadini e delle famiglie;

Tenuto conto del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 14 maggio 1992 e successive integrazioni e modificazioni;

Tenuto conto altresì:

- della circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

Delibera di GIUNTA nr. 77 del 30/05/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo;

- del parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che “non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d’iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell’ente locale nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell’impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale”;

- dei pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

a) si chiarisce che la disposizione di cui all’articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell’ambito delle quali l’ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l’ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l’erogatore del finanziamento;

b) occorre confermare un’accezione atecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell’ente locale, allo scopo di promuovere l’immagine dell’Amministrazione;

c) non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l’ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell’ente, svolte nell’interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione;

Visto lo schema di convenzione predisposto da questo Ente e condiviso nei suoi contenuti con *l’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Zevio*, documento che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante formale e sostanziale;

Ricordato che lo strumento della convenzione trova fondamento e riconoscimento giuridico nell’articolo 11 della legge n. 241/90 a norma del quale *In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili;*

Considerato che la scelta di sostenere le attività sopra citate si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all’associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2, comma 9, dello Statuto Comunale);

Preso atto del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n.1075 del 23.12.2010 nonché del parere stessa sezione n. 137 del 16.03.2011;

Dato atto che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell’immagine dell’Ente;

Richiamate, quanto agli aspetti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione del triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 04.05.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025 con l’assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio dell’Ente;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione ed espressi

Delibera di GIUNTA nr. 77 del 30/05/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), della Legge n. 213 del 7/12/2012;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di approvare, quale parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di convenzione predisposto da questo Ente e condiviso con *l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Zevio*, C.F. 93188850239, con sede in Corso Cavour n. 1, finalizzato all'instaurazione di un rapporto collaborativo per la cura e valorizzazione del Parco antistante il Castello di Zevio.

2. Di dare atto che il rapporto convenzionale fra questo Ente e *l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Zevio* avrà durata per tutto l'anno 2023 e che, a fronte dell'attività svolta dall'associazione, il Comune riconoscerà un contributo economico forfetario di € 2.000,00 come da pattuizioni contenute nello schema di convenzione, e che la spesa che sarà imputata al capitolo di PEG n. 1788.00.02 "Trasferimento ad altri soggetti – contributi Enti/Associazioni Ecc. Teatri, Attiv. Culturali e Serv. diversi " del bilancio Finanziario di previsione 2023-2025, annualità 2023, dove esiste idonea disponibilità.

3. Di demandare al funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Demografici - Cultura, Sport e Tempo Libero la sottoscrizione della convenzione con spese a carico *dell'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Zevio*.

4. Di dare atto che il contributo economico riconosciuto *all'Associazione Nazionale Alpini*, assegnato a norma dell'articolo 12 della legge 07.08.1990 n. 241, non potrà superare la somma complessiva di € 2.000,00 che sarà comunque erogata a conclusione del progetto previa presentazione di una specifica relazione indicante la descrizione dell'attività svolta e la rendicontazione delle eventuali spese sostenute.

5. Di dare atto che le spese che discendono dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente e non rientrano nel novero delle spese per "relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza" previste dall'articolo 6, comma 8, della legge n. 122/2010.

6. Di dare atto che il concorso alla spesa da parte di questo Ente per la realizzazione ed attuazione dell'iniziativa non assume la natura di corrispettivo (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2013) ma di contributo economico a fronte delle attività che *l'Associazione Nazionale Alpini* assumerà con la definitiva sottoscrizione della convenzione.

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Segreteria, al Comando della Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri Zevio per opportuna conoscenza.

8. Di provvedere alla comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire all'Associazione di cui sopra il celere avvio delle operazioni volte alla concretizzazione dell'iniziativa collaborativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA CONTI

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Approvazione dello schema di convenzione per l'anno 2023 tra il Comune di Zevio e
Oggetto: l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Zevio finalizzata all'instaurazione di un
rapporto collaborativo per la cura e valorizzazione del Parco antistante il Castello di Zevio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 19/05/2023

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O SERVIZI DEMOGRAFICI -CULTURA, SPORT, TEMPO
LIBERO
LORENA.TOSI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Approvazione dello schema di convenzione per l'anno 2023 tra il Comune di Zevio e
Oggetto: l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Zevio finalizzata all'instaurazione di un
rapporto collaborativo per la cura e valorizzazione del Parco antistante il Castello di Zevio.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 30/05/2023

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott.ssa ELEONORA VOTANO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 000077 del 30/05/2023

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 01/06/2023 al 16/06/2023.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO